



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

SCHEMA DI CONVENZIONE

COMMISSIONE INTERCOMUNALE VERIFICA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO C.I.V.L.P.S.

L'anno duemilaventicinque il giorno di cui alle rispettive firme in modalità digitale tra

il Signor Stefano Tomasi presidente pro-tempore dell'Unione di Comuni Lombarda dell'alta Valle Camonica, il quale agisce, in nome e per conto dell'Ente suddetto, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio dell'Unione con atto n. __ del 03.12.2025;

il Signor dott. Ivan Faustinelli Sindaco pro-tempore del Comune di Ponte di Legno, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente suddetto, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. __ del _____;

il Signor Corrado Tomasi Sindaco pro-tempore del Comune di Temù, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente suddetto, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. __ del _____;

il Signor Stefano Tomasi Sindaco pro-tempore del Comune di Vione, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente suddetto, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. __ del _____;

il Signor Gregorini Paolo Guerino Sindaco pro-tempore del Comune di Vezza d'Oglio, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente suddetto, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. __ del _____;

il Signor Carli Diego Sindaco pro-tempore del Comune di Incudine, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente suddetto, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. __ del _____;

il Signor Romano Caldinelli Sindaco pro-tempore del Comune di Monno, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente suddetto, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. __ del _____;

Premesso che:

- i Comuni aderenti hanno costituito in forma associata la COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO presso l'Unione dei Comuni dell'alta Valle Camonica;

- che, a seguito della scadenza del precedente Protocollo operativo, si presenta la necessità di riapprovare una nuova convenzione per la gestione associata della COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 2 e all'art. 3 dello Statuto dell'Unione;

Richiamati gli articoli 141, 141bis e 142 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. del 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), approvato con R.D. del 6 maggio 1940 n. 635, così come modificato dal D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001 e dal D.P.R. n. 293 del 6 novembre 2002;



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

Richiamato il D.Lgs. 267/00;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

I Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno convengono di costituire in forma associata la COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (CIVLPS) presso l'Unione di Comuni Lombarda dell'alta Valle Camonica.

Art. 2 - Sede

L'attività della Commissione Intercomunale si svolge presso la sede dell'Unione di Comuni dell'alta Valle Camonica e dei Comuni convenzionati.

Art. 3 - Finalità

La Commissione Intercomunale garantisce l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 141 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. del 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), approvato con R.D. del 6 maggio 1940 n. 635, così come modificato dal D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001 e dal D.P.R. n. 293 del 6 novembre 2002, di competenza dei Comuni Associati e sotto riportate:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accerta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 e s.m.i..

L'Unione di Comuni lombarda dell'alta Valle Camonica, titolare della funzione associata, disciplina il funzionamento della Commissione Intercomunale con apposito Regolamento con il quale sono definiti i contenuti e la tempistica delle domande, le spese di funzionamento a carico dei richiedenti, i compensi dei membri della Commissione che non operano in rappresentanza di pubbliche amministrazioni ed ogni altro aspetto necessario a garantire il corretto, efficace ed efficiente funzionamento della gestione associata.

Art. 4 - Composizione della Commissione Intercomunale

Via Salimmo n. 3 - 25056 PONTE DI LEGNO

Tel. 0364 929829 – Fax 0364 91173

Codice Fiscale e Partita IVA 02180620987

e-mail: info@unionealtavallecamonica.bs.it

PEC: protocollo@pec.unionealtavallecamonica.bs.it



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

La Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo è composta come stabilito dall'art. 2 del Regolamento.

Art. 5 - Organi di indirizzo e di gestione

La Giunta esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento della presente gestione associata.

Art. 6 - Struttura Operativa

Le attività connesse al funzionamento della Commissione Intercomunale, quali la ricezione delle istanze, la loro istruttoria, le attività legate alla convocazione della Commissione, la verbalizzazione delle sedute, l'invio dei pareri assunti e la custodia degli atti, sono assicurate dall'Area Amministrativa, Servizio Associato SUAP dell'Unione di Comuni.

Art. 7 - Obblighi dei Comuni

I Comuni aderenti si impegnano a:

- non richiedere compensi, rimborsi spesa od altro onere per la partecipazione alla Commissione dei propri membri o del proprio personale aggregato.
- versare all'Unione dei Comuni la quota parte dei costi di funzionamento a proprio carico, previa presentazione di apposito rendiconto annuale.

Art. 8 - Obblighi dell'Unione dei Comuni

L'Unione dei Comuni si impegna a:

- mettere a disposizione del Servizio Associato i locali e la strumentazione necessaria per accogliere gli addetti all'ufficio;
- implementare, in caso di rilevata necessità, il personale assegnato all'ufficio;
- provvedere a tutte le spese di funzionamento;

Art. 9 - Costi di funzionamento e criteri di ripartizione

L'ufficio associato sostiene tutte le spese connesse al suo funzionamento, relative al personale, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi ed ai costi derivanti dalla partecipazione dei membri della Commissione.

Ciascun Ente aderente alla presente convenzione contribuisce con proprie risorse al funzionamento dell'ufficio, accollandosi la quota parte dei costi di funzionamento di cui sopra secondo la previsione ed il piano di riparto approvato annualmente dalla Giunta.

Entro il mese di ottobre di ogni anno l'Unione di Comuni provvederà a comunicare l'andamento stimato dei costi al fine di aggiornare le previsioni a carico di ciascun comune.

Art. 10 - Rendiconto di gestione

Il rendiconto di gestione annuale è predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa - Ufficio



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

Associato C.I.V.L.P.S. e contiene l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese.

Il rendiconto è inviato, per l'approvazione, alla Giunta entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo ed è trasmesso agli Enti aderenti per la presa d'atto.

Art. 11 - Decorrenza e durata

Gli effetti della presente convenzione decorrono operativamente dalla data della sua sottoscrizione. La presente convenzione ha validità fino al **31.12.2030**.

Art. 12 - Adesione, recesso, penalità e contenzioso

Tutti i Comuni facente parte dell'Unione possono aderire al servizio associato mediante apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale con la quale si approva tra l'altro la convenzione. La Giunta dell'Unione prenderà atto dell'adesione.

I Comuni che non fanno parte dell'Unione, previa richiesta, possono aderire all'esercizio associato mediante apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale con la quale si approva tra l'altro la convenzione. La Giunta con proprio atto potrà accettare la richiesta di adesione.

Il singolo Ente può recedere dalla convenzione con un preavviso da dare all'Unione dei Comuni, che informerà gli altri Enti aderenti, per la conseguente presa d'atto con deliberazione di Giunta. Il recesso dovrà avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno per liberarsi dal vincolo associativo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La convenzione cessa a seguito di deliberazione di scioglimento approvata da tutti i Consigli Comunali e dall'Unione di Comuni.

Letto, approvato e firmato digitalmente.